



COMUNE DI VOGOGNA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P. iva 00421740036



N.24 Reg. Delib.

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore diciassette e minuti **trenta** si è riunita la Giunta Comunale nella sala del Municipio. Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
Dott. Marco STEFANETTA - Sindaco	Sì
FILIPPA Laura - Vice Sindaco	Sì
CASAROTTI Davide - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DOTT. PIETRO BONI

Il dott. **Marco Stefanetta**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando la Giunta Comunale a trattare gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 gennaio 2021.

Visto il decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

Visto il Decreto Sostegni approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 con cui è stata disposta un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/11/2019, con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche e le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020.

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi su rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.





Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020.

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le Tariffe.

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1.747 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00

tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60

tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00





tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni.

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi.

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con atto di Giunta n. 11 del 14/02/2020.





Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, il responsabile del servizio che qui sottoscrive:

F.to Dott. Marco Stefanetta

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il nuovo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'esito unanime della votazione espresso in forma palese.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Visti l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.MARCO STEFANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, c.1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e trasmessa ai capigruppo consiliari.

Vogogna, li 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **31-mar-2021**:
(☒) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del Decreto Legislativo n. 267/00)
(☐) decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del Decreto Legislativo n. 267/00)

Vogogna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO BONI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vogogna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO BONI

